



N. 11.

**Legge per indulto. (1)**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata odierna:*

**Art. 1.**

Sono condonate le pene pecuniarie e quelle restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e mezzo e di altrettanto sono ridotte quelle superiori, già inflitte e da infliggersi.

**Art. 2.**

Il condono stabilito dall'articolo precedente si ha come non concesso quando il condannato, entro il termine di cinque anni, commetta un misfatto. In questo caso la pena è espiata secondo le disposizioni degli articoli 44 e segg. del Codice Penale.

**Art. 3.**

Nel concorso di piu' pene il condono si applica dopo cumulate le dette pene a termine di legge.

**Art. 4.**

Il condono è applicato di ufficio: 1) dal Commissario della Legge ove già esista sentenza passata in cosa giudicata: 2) dal Giudice, competente ad emettere il giudizio, in ogni altro caso.

**Art. 5.**

Il condono non dà diritto alla restituzione delle cose confiscate: nè al rimborso delle somme comunque già pagate allo erario a titolo di pena pecuniaria, spese giudiziarie e processuali, tassa di sentenza.

**Art. 6.**

La presente legge è applicabile ai reati, tanto di azione pubblica che di azione privata, commessi sino al giorno anteriore alla sua approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

In ogni caso rimangono integri e salvi i diritti e le azioni civili competenti alle parti lese o danneggiate e ai terzi.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 Settembre 1929 (1629 d.F.R.)**

I CAPITANI REGGENTI

Girolamo Gozi - Filippo Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

(1) già separatamente pubblicato. (1)